

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2286/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

che prevede la concessione di un aiuto speciale per i semi di soia prodotti e trasformati in Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a causa soprattutto dei problemi specifici dell'agricoltura portoghese, da un lato, e dell'assenza di aiuto risultante dall'atto di adesione, dall'altro, l'inizio della coltivazione della soia incontra una serie di difficoltà; che è opportuno incoraggiare la produzione portoghese di semi di soia e prevedere la concessione di un aiuto speciale;

considerando che questo aiuto deve essere limitato al periodo di applicazione, in Portogallo, del regime di controllo di cui all'articolo 292 dell'atto di adesione e che, alla scadenza del suddetto periodo, sono applicabili le disposizioni comuni relative all'aiuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Fino al 31 dicembre 1990, i semi di soia prodotti e trasformati in Portogallo beneficiano di un aiuto speciale

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.

pari alla differenza tra il prezzo d'obiettivo di detti semi in Portogallo e il prezzo dei semi di soia importati.

*Articolo 2*

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono quelle previste nel regolamento (CEE) n. 2329/85<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2867/87<sup>(2)</sup>. Modalità supplementari di applicazione sono adottate, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88<sup>(4)</sup>.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1988.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Y. POTTAKIS

<sup>(1)</sup> GU n. L 218 del 15. 8. 1985, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(4)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.